



COMUNE DI CARBONARA AL TICINO

Provincia di Pavia

Via Roma, 16 - 27020 Carbonara al Ticino (PV)

Tel. 0382.400037 - Fax 0382.400264

Email: info@comune.carbonaraalticino.pv.it

Posta elettronica certificata: comune.carbonara-alticino@pec.regione.lombardia.it

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLE MODALITÀ DI REFERENDUM CONSULTIVO

Approvato con deliberazione C.C. n° ___ del ___ Dicembre 2017

SOMMARIO

TITOLO I - NORME GENERALI REFERENDUM CONSULTIVO

ART. 1 - Finalità e contenuti

ART. 2 - Ammissibilità del Referendum consultivo

ART. 3 - Validità Referendum consultivo per materie locali diverse dalla fusione e incorporazione

ART. 4 - Referendum consultivo per fusione per incorporazione

ART. 5 - Referendum consultivo per fusione di due o più comuni contermini

ART. 6 - Data di effettuazione Referendum

ART. 7 - Iniziativa referendaria

ART. 8 - Iniziativa dei cittadini

ART. 9 - Liste elettorali

ART. 10 - Revoca del Referendum

ART. 11 - Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

ART. 12 - Ufficio di Sezione

ART. 13 - Organizzazione ed orario delle operazioni

ART. 14 - Determinazione dei risultati del Referendum

ART. 15 - Proclamazione dei risultati

ART. 16 - Provvedimenti del Consiglio Comunale

ART. 17 - Riinvio

TITOLO I - NORME GENERALI REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 1 - Finalità e contenuti -

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione del Referendum consultivo previsto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 267/2000, l'art. 37 dello Statuto del Comune e per i Referendum relativi a fusioni (anche per incorporazione) dall'art. 7 *quinquies*, comma 3, L.R. 29/2006, come modificata dalla L.R. 17/2017.
2. Il procedimento per le votazioni per il Referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità e intende promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.
3. Le operazioni relative al Referendum, comprese quelle preliminari alla costituzione dell'ufficio elettorale di sezione, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.
4. Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento, in quanto compatibile, si applicano le disposizioni generali di legge vigenti in materia di iniziativa popolare, di Referendum nazionale e regionale.

Art. 2 - Ammissibilità del Referendum consultivo -

1. Il Referendum consultivo riguarda materie di esclusiva competenza locale, ivi incluso il Referendum consultivo per fusione e incorporazione, il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, il Piano di Governo del Territorio (PGT) e gli strumenti urbanistici attuativi.
2. Il Referendum consultivo non è ammesso nelle materie relative allo Statuto (con eccezione delle fattispecie relative alla fusione, modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione comunale di cui alla citata L.R. 29/2006), alla tutela dei diritti delle minoranze, ai tributi locali e tariffe, non può essere richiesto per materie assunte con leggi o atti avente forza di legge obbligatorie per il Comune. Il Referendum consultivo non è ammesso quando la competenza esclusiva della materia è regionale e/o statale, fatto salvo quanto previsto per il Referendum consultivo comunale dalla citata L.R. 29/2006.
3. Non possono essere sottoposti a Referendum la materia o l'argomento, su cui è stato indetto Referendum nell'ultimo quinquennio.
4. L'iniziativa del Referendum può essere assunta dal Consiglio Comunale o per iniziativa popolare per non più di una consultazione referendaria per ogni anno solare.

Art. 3 - Validità del Referendum consultivo per materie locali diverse dalla fusione e incorporazione -

1. Il Referendum è valido se ha partecipato al voto il 50% degli aventi diritto indipendentemente dal numero dei votanti.
2. La proposta sottoposta a Referendum si ritiene approvata se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 4 - Referendum consultivo per fusione per incorporazione -

1. Ai sensi dell'art.1 comma 130 della L. n. 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni dei comuni) e del Titolo II L. R. n. 29/2006 come modificato dalla successiva L.R. n. 17/2017, il Referendum consultivo per la fusione per incorporazione di uno o più Comuni in un Comune contiguo si svolge con le modalità previste dalla specifica normativa regionale e dal presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento dispone che:
 - a) l'indizione di Referendum consultivo è effettuata con deliberazione dei Consigli Comunali dei Comuni interessati o su iniziativa degli stessi Consigli o su iniziativa popolare qualora ne faccia richiesta almeno il 25% degli aventi diritto al voto;

- b) è demandata al Sindaco l'adozione del provvedimento di fissazione della data di svolgimento del Referendum in una domenica compresa tra il sessantesimo e il centocinquantesimo giorno successivo alla data di adozione della delibera consiliare di indizione;
- c) il Referendum è effettuato nella medesima data in ciascun Comune;
- d) hanno diritto di partecipare al Referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Regionale;
- e) il Referendum è valido indipendentemente dal numero dei votanti. La proposta sottoposta a Referendum si ritiene approvata se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi;
- f) i Consigli Comunali interessati alla procedura di fusione per incorporazione deliberano e trasmettono la relativa richiesta alla Giunta Regionale entro trenta giorni dall'effettuazione del Referendum. La richiesta è corredata dal verbale di proclamazione del risultato del Referendum e contiene l'indicazione dell'eventuale sussistenza di contenziosi, unitamente alla documentazione di cui all'art. 7 co.2 della L.R. 29/2006;
- g) nella consultazione referendaria per incorporazione non sono ammessi altri quesiti referendari comunali che non concernano l'eventuale modifica di denominazione del comune incorporante.

Art. 5 - Referendum consultivo per fusione di due o più comuni contermini -

1. Ai sensi del Titolo II L. R. n. 29/2006 come modificata dalla successiva L.R. n. 17/2017 il Referendum consultivo avviene:

- a) con deliberazione dei Consigli Comunali dei Comuni interessati ovvero su iniziativa popolare qualora ne faccia richiesta almeno il 25% degli aventi diritto al voto;
- b) con l'indizione effettuata con deliberazione dei Consigli Comunali dei Comuni interessati ed è compresa tra il sessantesimo e il centocinquantesimo giorno successivo alla delibera conseguente al termine determinato dalla delibera di avvio procedimento (delibera preliminare fusione) entro cui produrre osservazioni;
- c) nella medesima data in ciascun Comune;
- d) nella consultazione referendaria non sono ammessi altri quesiti referendari comunali, se non l'eventuale denominazione del futuro nuovo Comune;
- e) entro il quarantacinquesimo giorno precedente a quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a Referendum, il luogo, il giorno e l'orario della votazione e le modalità della votazione.

2. Gli aventi diritto al voto sono gli elettori iscritti nelle liste valide per le elezioni regionali.

3. Il Referendum è valido indipendentemente dal numero dei votanti. La proposta sottoposta a Referendum si ritiene approvata se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Il Consiglio Comunale nell'adozione della delibera preliminare sulla fusione (anche delibera di avvio del procedimento), insieme al progetto relativo, dovrà dotarsi di un cronoprogramma teso ad informare e rendere partecipe la cittadinanza sui motivi della fusione, quale confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche interessate alla fusione.

5. La delibera di avvio del procedimento di fusione, preliminare alla successiva eventuale indizione del Referendum consultivo comunale, determinerà un termine, non inferiore a 60 giorni, entro cui, chiunque abbia interesse, singoli cittadini iscritti elenchi elettorali o associazioni locali, potrà presentare osservazioni e proposte sull'iniziativa di fusione.

6. Allo scadere del termine prodotto nella delibera di avvio del procedimento di fusione e comunque entro i trenta giorni a seguire, sarà assunta una delibera di accoglimento o respingimento motivato delle proposte raccolte.

7. La delibera Consigliare che determina la data referendaria dovrà contenere fac-simile del quesito, formulato ai sensi di apposito provvedimento regionale (ex art. 7 *quater*, co. 3, lettera c) L.R. 29/2006 e s.m.i).

Qualora si fosse informatizzato il processo referendario il quesito dovrà essere adeguato ad una terminologia consona alla modalità adottata.

8. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale il risultato referendario in apposita adunanza da tenersi entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati, necessaria per la presa d'atto dell'esito del Referendum di fusione. La delibera sarà trasmessa al Presidente della Giunta Regionale entro i successivi 10 giorni.

Art. 6 - Data effettuazione Referendum -

1. Le consultazioni referendarie vengono effettuate in un'unica giornata, di domenica.

2. La data per l'effettuazione dei Referendum consultivi è stabilita dal Sindaco, almeno sessanta giorni prima di quella in cui dovranno tenersi le consultazioni.

3. Il Referendum non può aver luogo in coincidenza con consultazioni elettorali Europee, Politiche, Regionali e Comunali.

4. Il Referendum non può aver luogo quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

5. Eventuali procedimenti di richiesta di Referendum consultivi perdono efficacia al 31 dicembre dell'anno antecedente le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e del Sindaco per scadenza del quinquennio. Eventuali nuove richieste di Referendum consultivo possono essere presentate dal Comitato Promotore a decorrere dal duecentoquarantesimo giorno successivo alla proclamazione degli eletti.

6. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente a quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:

a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a Referendum;

b) il luogo, il giorno e l'orario della votazione;

c) le modalità della votazione.

7. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più quesiti referendari, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun Referendum, nell'ordine della loro ammissione, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

8. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali.

9. Una copia del manifesto viene esposta nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

Art. 7 - Iniziativa referendaria -

1. Fatto salvo quanto specificamente disposto dagli art.li 4 e 5 in materia di Referendum consultivo per fusione e incorporazione, il Referendum consultivo è indetto:

a) dal Sindaco, se di iniziativa popolare, su richiesta di almeno il 25% dei cittadini elettori iscritti nelle liste alla data del 31/12 dell'anno immediatamente precedente la consultazione referendaria;

b) dal Sindaco per iniziativa del Consiglio Comunale a seguito di deliberazione assunta a maggioranza qualificata di almeno il 60% del numero di consiglieri assegnati.

2. La deliberazione del Consiglio Comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione che deve essere chiaro e univoco.

Art. 8 - Iniziativa dei cittadini -

1. I cittadini elettori che intendono promuovere un Referendum consultivo di iniziativa popolare procedono, con la raccolta di almeno cinquanta sottoscrizioni, alla costituzione di un Comitato promotore ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del Referendum.
2. Le richieste di Referendum consultivo di iniziativa popolare sono presentate al Protocollo che rilascia ricevuta al promotore designato a ricevere le comunicazioni. L'Ufficio anagrafe, nel più breve tempo possibile e comunque entro 20 giorni dal ricevimento, salvo non sia giunta la comunicazione di cui al successivo comma 3, consegna la certificazione delle iscrizioni dei richiedenti nelle liste elettorali e i fogli vidimati dal Segretario Comunale o suo delegato in unica data (coincidente con quella di consegna), riportante il testo del quesito da sottoporre a Referendum, al promotore designato a ricevere le comunicazioni. I promotori di iniziative referendarie hanno diritto di ottenere dall'Amministrazione la piena collaborazione per l'accesso ai dati e alle informazioni.
3. Il Segretario Comunale entro 10 giorni accerta l'ammissibilità della richiesta. La decisione è comunicata entro 5 giorni all'Ufficio Anagrafe. Sul sito comunale e sugli organi di informazione del Comune sono pubblicate le richieste di Referendum, sia quelle ammissibili che quelle inammissibili.
4. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito ovvero i moduli vidimati, il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione in numero non inferiore al 25% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali alla data del 31/12 dell'anno precedente.
5. Le sottoscrizioni per la costituzione del Comitato promotore e per la successiva presentazione del Referendum sono apposte su appositi moduli, ciascuno dei quali deve contenere rispettivamente la dizione "Comune di Carbonara al Ticino - Referendum Consultivo" e l'indicazione completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario.
6. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, luogo e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate con le modalità e dai soggetti di cui all'art. 14 L. n. 53/1990 e s.m.i.
7. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Protocollo entro novanta giorni da quello di consegna dei moduli vidimati. Il Segretario Comunale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro dieci giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito.
8. Il Segretario Comunale, con l'ausilio del servizio elettorale, verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e accerta che il numero di sottoscrittori non sia inferiore a quello minimo di cui al precedente comma 4. Accertata la regolarità della documentazione da parte del Segretario Comunale, il Sindaco indice e stabilisce la data in cui si terrà il Referendum.

Art. 9 - Liste elettorali -

1. Hanno diritto di partecipare al Referendum, mediante l'esercizio del diritto di voto, tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale, iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del provvedimento del Sindaco di fissazione del Referendum e che abbiano compiuto il 18° anno di età per il giorno fissato per la consultazione.
2. L'Ufficio Elettorale comunale provvede a compilare in duplice copia apposite liste sezionali degli elettori aventi diritto al voto, depennando coloro che sono deceduti sino al quindicesimo giorno antecedente le consultazioni;
3. E' prevista la convocazione dei cittadini residenti all'estero (A.I.R.E.) per le fattispecie di Referendum di cui agli art.li 4 e 5 del presente Regolamento.

Art. 10 - Revoca del Referendum -

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del Referendum di iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione del quesito referendario, in conseguenza dell'approvazione di una deliberazione o altro specifico provvedimento, la Commissione Elettorale valuta se le modificazioni degli atti amministrativi, nel frattempo eventualmente intervenute, sono tali da rendere sostanzialmente inutile il Referendum; in tal caso propone al Sindaco la revoca del Referendum stesso o del singolo quesito referendario.
2. Nel caso in cui il Referendum o il singolo quesito referendario sia revocato, il Sindaco ne dà notizia alla cittadinanza tramite il sito istituzionale dell'Ente o altri idonei mezzi di informazione.
3. Nel caso in cui il Referendum sia di iniziativa consiliare, lo stesso Consiglio Comunale con la stessa maggioranza qualificata per iniziativa Consiliare, almeno il 60% del numero di consiglieri assegnati, può revocare il Referendum prima della sua indizione.

Art. 11 - Disciplina della propaganda a mezzo manifesti -

1. La propaganda a mezzo di manifesti relativa ai Referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti e altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune di 2 mt. x 1 mt.
3. Gli spazi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
 - a) due spazi al Comitato dei Promotori, per il sì, qualora fosse di iniziativa popolare;
 - b) uno spazio per ogni Gruppo Consiliare presente in Consiglio Comunale;
 - c) due spazi al Comitato per il no, qualora fosse di iniziativa popolare.
4. Il Comitato Promotore per il sì e il Comitato per il no, che partecipano alla consultazione per più quesiti referendari, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalle lettere a) e c) del comma 3).
5. Per quanto concerne la propaganda elettorale si applica, in quanto compatibile, l'art. 29 L. n. 81/1993 e la L. n. 28/2000.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 12 - Ufficio di Sezione -

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario Comunale, il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione.
2. Ciascuna Sezione per il Referendum è composta dal Presidente, da tre scrutatori e da un Segretario individuato dal Presidente.
3. Il Presidente dell'Ufficio di Sezione è nominato dal Presidente della Corte di Appello tra le persone iscritte nell'apposito albo, gli scrutatori sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale, tra gli elettori iscritti nell'apposito albo degli scrutatori, il Segretario di seggio è individuato dal Presidente.
4. Ai componenti dell'Ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato a quello previsto nelle ultime consultazioni referendarie, indipendentemente dal numero dei quesiti referendari.

Art. 13 - Organizzazione ed orario delle operazioni -

1. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 16 del sabato che precede il giorno della consultazione per le operazioni preliminari.
2. Alle ore 7.00 del mattino di domenica, giorno per il quale è indetto il Referendum, il Presidente ricostituisce l'Ufficio di Sezione e dà avvio alle operazioni di voto.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, designato dal Capogruppo Consiliare. Quando la consultazione comprende Referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato Promotore e del Comitato per il no, se costituito entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, con almeno 100 sottoscrizioni autenticate.
4. Le schede per il Referendum, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune. Esse contengono il quesito formulato letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più Referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
5. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.
6. Le operazioni di voto si concludono alle ore 22.00. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti nella sala.
7. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Al termine delle operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato direttamente presso l'Ufficio Elettorale comunale per il Referendum.
8. L'Ufficio Elettorale comunale è quello dei rispettivi Comuni di Carbonara al Ticino e Villanova d'Ardenghi.

Art. 14 - Determinazione dei risultati del Referendum -

1. L'ufficio centrale per il Referendum inizia i suoi lavori dopo la conclusione delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede, per ciascun Referendum: a) determinare il numero degli elettori che hanno votato; b) il numero dei voti ottenuti da ciascuna risposta; c) all'attestazione dei risultati del Referendum.
2. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale per il Referendum si svolgono in adunanza pubblica.
3. Delle operazioni effettuate dall'Ufficio Elettorale per il Referendum viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario Comunale per il deposito presso la segreteria comunale.

Art. 15 - Proclamazione dei risultati -

1. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento del verbale di cui all'art. 14 alla proclamazione dell'esito della consultazione, dandone comunicazione:
 - a) ai cittadini mediante affissione di appositi manifesti in luoghi pubblici;
 - b) ai Consiglieri Comunali ed al Comitato dei Promotori mediante l'invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del Referendum.
2. Copia del verbale viene pubblicato a cura del Segretario Comunale all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni.

Art. 16 - Provvedimenti del Consiglio Comunale -

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, in apposita adunanza da tenersi entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, per la presa d'atto dell'esito del Referendum o dei Referendum, effettuati su iniziativa del Consiglio Comunale o per iniziativa popolare.

2. Quando il Referendum ha avuto esito positivo, il Consiglio Comunale, anche con atti di indirizzo, adotta motivate deliberazioni conseguenti all'esito della consultazione, determinando le modalità per l'attuazione del risultato del Referendum.

3. Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria, che ha ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il Consiglio Comunale comprende nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.

Art. 17 - Riinvio -

Per quanto non esposto nel presente Regolamento si rinvia al quadro legislativo nazionale e regionale in materia di Referendum.